

INDICE

Art. 1 (Oggetto)	pag. 1
Art. 2 (Contenuti del Piano)	pag. 2
Art. 3 (Zone inserite in Classe I)	pag. 2
Art. 4 (Zone ricomprese in Classe II, III, IV)	pag. 2
Art. 5 (Zone ricomprese in Classe V e VI)	pag. 3
Art. 6 (Classificazione della rete viaria)	pag. 4
Art. 7 (Piani di risanamento delle imprese)	pag. 4
Art. 8 (Contiguità fra zone acustiche)	pag. 5
Art. 9 (Classificazione acustica a confine con altri territori comunali)	pag. 5
Art. 10 (Attività rumorose temporanee)	pag. 5
Art. 11 (Aree per attività temporanee)	pag. 6
ALLEGATO 1 (Valori di emissione, immissione e qualità)	pag. 7
ALLEGATO 2 (Valori di immissione sorgenti stradali)	pag. 9
ALLEGATO 3 (Aree per attività rumorose)	pag. 12

Art. 1 (Oggetto)

1. Le presenti disposizioni sono dettate in applicazione della Legge Quadro sull'inquinamento acustico del 26.10.1995 n. 447, della Legge Regionale 06.06.2002 n. 8 (art. 7, comma 1, lettera c)) e del Regolamento Regionale 13.08.2004 n. 1.

2. Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) è costituito dalla seguente documentazione:

- La Relazione Tecnica che illustra la metodologia applicata e le scelte adottate con riferimento alle caratteristiche del territorio;
- Gli Elaborati grafici, su supporto cartaceo ed informatizzato (n. 4 Tavole in scala 1:10.000);

- Le Norme Tecniche di Attuazione contenenti le Schede relative all'individuazione delle aree destinate ad attività temporanee.

3. Il Piano diventa uno strumento di pianificazione territoriale ad integrazione del P.D.F.

Art. 2 (Contenuti del Piano)

1. Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di inquinamento acustico, il territorio comunale è suddiviso in zone corrispondenti alle sei classi acustiche individuate dal DPCM 14 novembre 1997 e dal R.R. 13.08.2004, n. 1.

2. Ogni classe è stata identificata in base a :

- Destinazioni d'uso e infrastrutture previste dal P.D.F.;
- Effettiva condizione di fruizione del territorio;
- Situazione topografica esistente;
- Indicatori di valutazione rappresentativi delle attività antropiche, ricavata da dati ISTAT o da altre fonti ufficiali.

3. Per ciascuna classe acustica si applicano i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i due periodi di riferimento, diurno e notturno, come riportato nella tabelle contenute nell'Allegato 1.

4. Il Piano individua altresì le aree destinate ad attività rumorose temporanee, così come definite all'articolo 10 delle presenti norme.

Art. 3 (Zone inserite in Classe I)

1. Non sono state assegnate zone in tale classe.

Art. 4 (Zone inserite in Classe II, III e IV)

1. Per l'attribuzione delle classi II, III e IV sono stati considerati i parametri di valutazione indicati dal R.R.:

- a. densità di popolazione;
- b. densità di esercizi commerciali e attività terziarie;
- c. densità di attività artigianali;

d. volumi di traffico stradali;

e. indicazioni di tipo qualitativo.

2. Sono state assegnate in classe II le seguenti aree:

- aree boschive compresa la zona in cui insiste il santuario di Madonna della Valle;
- area intorno al lago AISO;
- area cimiteriale.

3. Sono state assegnate in classe III le seguenti aree:

- aree rurali dove si fa uso di macchine operatrici.

4. Sono state assegnate in classe IV le seguenti aree:

- aree comprendenti cantine e frantoi, realtà sparse sul territorio, in accordo con l'art. 4, comma 7 del R.R.;
- area occupata dall'allevamento del Molino Popolare di Ellera;
- centro storico di Bevagna con estensione dell'area urbana lungo la S.P. 403 e verso la zona industriale seguendo i confini catastali;
- frazione di Cantalupo;
- area abitata dei centri minori Torre del Colle, Limigiano, Gaglioli e Castelbuono;
- area all'interno della zona industriale destinata all'Autoparco del Comune di Bevagna;
- area lungo la S.R. 316 posta all'interno della zona artigianale – industriale di Bevagna.

5. Laddove, per effetto dell'applicazione dei criteri definiti dal R.R. n. 1/04, è risultata un'eccessiva frammentarietà del territorio, le aree limitrofe sono state accorpate in un'unica classe, privilegiando comunque la tutela dall'inquinamento acustico.

6. Laddove la classificazione acustica non avviene in seguito alla destinazione d'uso prevista dal P.D.F. ci si attiene alla effettiva fruizione delle porzioni di territorio cercando sempre di garantire la salvaguardia acustica ma anche di evitare inutili frammentazioni del territorio.

Art. 5 (Zone inserite in Classe V e VI)

1. La classe V comprende insediamenti prevalentemente industriali, con scarsità di abitazioni.

2. Sono state assegnate in classe V le seguenti aree:

- area artigianale – industriale all'ingresso del Comune di Bevagna che si estende ai due lati della S.R. 316;

- area lungo la S.R. 316 in uscita da Bevagna in direzione Montefalco;
- attività presenti all'uscita da Cantalupo lungo la S.P. 403.

3. Non sono state assegnate zone in classe VI.

Art. 6 (Classificazione rete viaria)

1. La classificazione acustica della rete stradale è stata effettuata nel rispetto dell'articolo 2, comma 2, del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs 30.04.1992 n. 285) e successive modifiche.
2. Sulla base di quanto stabilito dal D.P.R. 30.03.2004 n. 142, è definita fascia di pertinenza acustica la striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale l'ampiezza ed i limiti di immissione del rumore sono stabiliti in funzione del tipo di strada e delle caratteristiche del ricettore, come specificato nelle tabelle di cui all'Allegato 2 delle presenti norme.
3. Per tutte le strade locali (tipo E ed F), la fascia di pertinenza, anche se non riportata negli elaborati grafici, è di 30 metri. All'interno della fascia stessa, trattandosi di strade che possono attraversare zone del territorio comunale con differente classe acustica, si sono assunti come limiti assoluti di immissione 65 dB_A nel periodo diurno e di 55 dB_A nel periodo notturno.
4. Ai fini della zonizzazione acustica, le altre strade presenti nel territorio comunale sono state classificate in base ai volumi di traffico come strade di tipo C_b (strade extraurbane secondarie) ad unica carreggiata, per le quali si applicano, all'interno delle relative fasce di pertinenza, i limiti di cui alla tabella all'Allegato 2.

Art. 7 (Piani di risanamento delle imprese)

1. I titolari di imprese esercenti attività produttive, commerciali e servizi che producono livelli di rumorosità eccedente i limiti stabiliti dalla normativa vigente sono tenute a presentare al Comune competente, entro il termine di sei mesi dall'approvazione del Piano comunale di classificazione acustica, apposito Piano di risanamento acustico ai sensi dell'art. 21 del R.R.
2. Il termine temporale di cui al comma 1 viene esteso a dodici mesi per le imprese che hanno in corso la procedura per la registrazione ai sensi del Regolamento n. 761/01/CE (EMAS).

3. I contenuti del Piano di risanamento acustico, redatto e sottoscritto da un tecnico competente in acustica ambientale ed i successivi adempimenti sono prescritti nel R.R. (art. 22).

Art. 8 (Contiguità tra zone acustiche)

1. In ottemperanza a quanto stabilito dal R.R., tra aree inserite in classi acustiche con differenza di limite assoluto superiore a 5 dB(A) sono di norma identificate, a scalare, zone di classe acustica intermedia, fatti salvi i casi giustificati da discontinuità morfologiche che consentono situazioni di adiacenza diretta.

2. Nei casi in cui quanto stabilito al precedente comma 1 non risulti possibile, tale condizione è evidenziata in cartografia, mediante apposito tratto grafico, ad evidenziare una porzione di territorio nella quale saranno previsti interventi specifici, da valutarsi nell'ambito del piano comunale di risanamento, per contenere gli effetti del rumore.

Art. 9 (Classificazione acustica delle aree di confine con altri territori comunali)

1. La proposta di Classificazione adottata dal Consiglio Comunale è trasmessa alla Provincia di Perugia ed ai Comuni confinanti.

2. Qualora uno o più Comuni confinanti rilevino situazioni di conflitto o criticità prodotte dalla proposta di classificazione nelle aree di confine, possono trasmettere le proprie osservazioni sia al Comune di Bevagna che alla Provincia.

3. Le procedure per il recepimento delle osservazioni presentate dai Comuni confinanti o conseguiti al mancato recepimento sono definite dall'art. 7 del R.R.

Art. 10 (Attività rumorose temporanee)

1. Sono definite attività rumorose temporanee, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 08/02, le attività che si svolgono e si concludono in un periodo di tempo limitato ed in luoghi non stabilmente attrezzati per accogliere tali tipi di attività.

Art. 11 (Aree per attività temporanee)

1. La classificazione acustica individua le aree (*Allegato 3*) dove normalmente si svolgono attività temporanee quali manifestazioni, concerti, circhi, luna park, feste di quartiere e paesane, sagre, etc, in funzione delle specifiche caratteristiche, in grado di consentire lo svolgimento delle attività senza penalizzare acusticamente i ricettori più vicini.

2. I limiti acustici, gli orari da rispettare e le procedure per l'autorizzazione a tali attività sono regolamentati dall'art. 15 del R.R.

ranno stabiliti da apposito provvedimento. Nelle aree poste in vicinanza di scuole è consentito, di norma, lo svolgimento di attività temporanee al di fuori del normale orario scolastico.

3. I limiti acustici e gli orari da rispettare saranno stabiliti da apposito provvedimento.

ALLEGATO 1

TABELLA B - VALORI LIMITE DI EMISSIONE _ Leq dB(A) (art. 2)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-/22.00)	Notturno (22.00/06.00)
I Aree particolarmente protette	45	35
II Aree prevalentemente residenziali	50	40
III Aree di tipo misto	55	45
IV Aree di intensa attività umana	60	50
V Aree prevalentemente industriali	65	55
VI Aree esclusivamente industriali	65	65

TABELLA C - VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE _ Leq dB(A) (art. 3)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-/22.00)	Notturno (22.00/06.00)
I Aree particolarmente protette	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	55	45
III Aree di tipo misto	60	50
IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

TABELLA D - VALORI DI QUALITÀ _ Leq dB(A) (art. 7)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-/22.00)	Notturno (22.00/06.00)
I Aree particolarmente protette	47	37
II Aree prevalentemente residenziali	52	42
III Aree di tipo misto	57	47
IV Aree di intensa attività umana	62	52
V Aree prevalentemente industriali	67	57
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

ALLEGATO 2

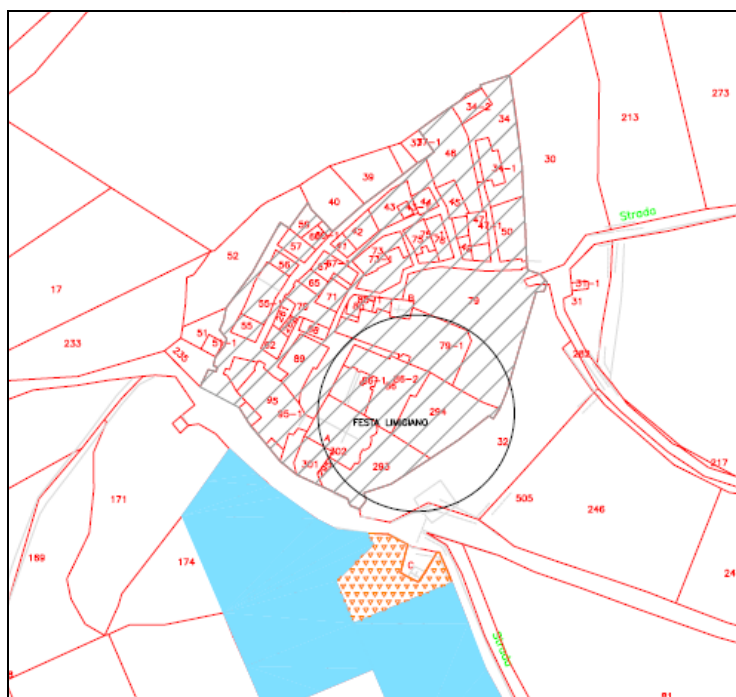
TABELLA 1 _ STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE						
TIPO DI STRADA (secondo Codice della Strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo D.M. 05.11.01- Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A _ autostrada		250	50	40	65	55
B _ extraurbana principale		250	50	40	65	55
C _ extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D _ urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
			50	40	65	55
E _ urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C D.P.C.M. 14/11/97 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, prevista dall'art. 6 della Legge n. 447/95.			
F _ locale		30				

TABELLA 2 _ STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI						
TIPO DI STRADA (secondo Codice della Strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A _ autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B _ extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C _ extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D _ urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E _ urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C D.P.C.M. 14/11/97 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, prevista dall'art. 6 della L n. 447/95.			
F _ locale		30				

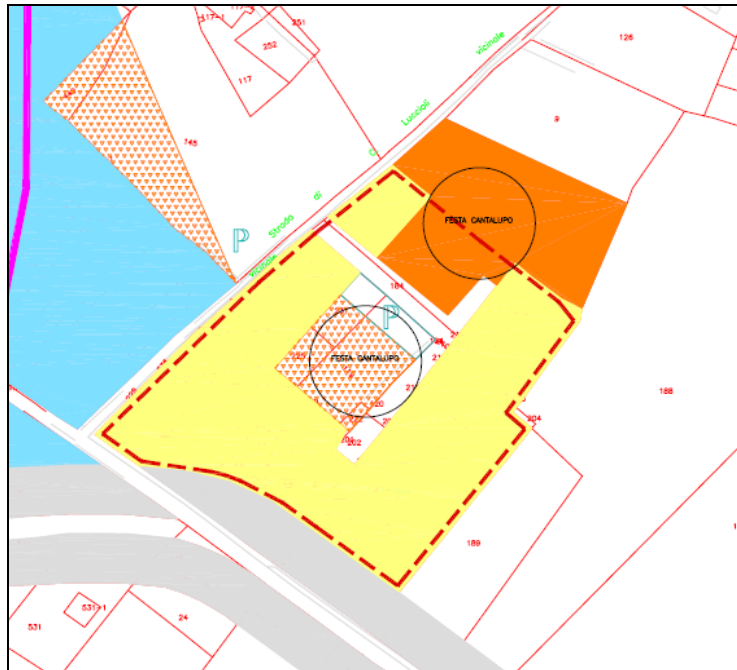
ALLEGATO 3



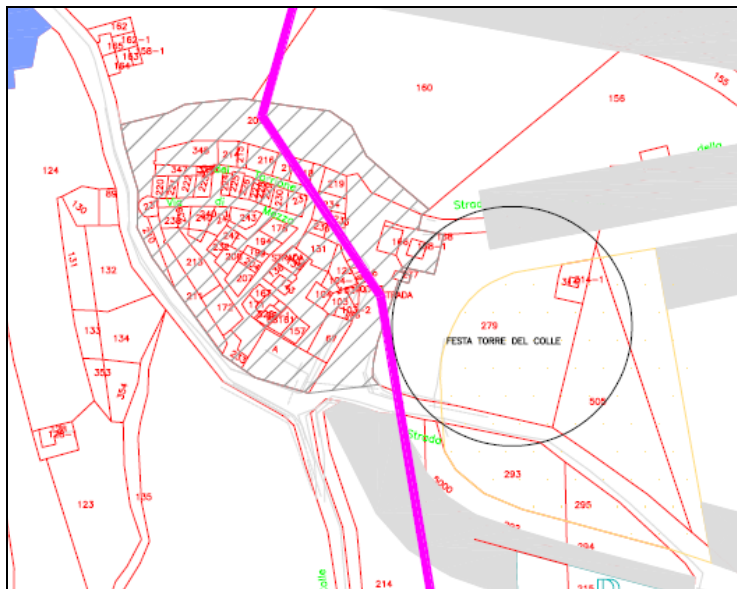
Bevagna: Festa della Pizza al Piatto



Limigiano



Cantalupo



Torre del Colle